

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
CIRCOLARE 5 OTTOBRE 1891 N. 1043

Ai Prefetti del Regno.

Il R. Decreto del 6 luglio 1890 n.7036 (Serie III), sanzionando il disposto della legge comunale e provinciale del 10 febbraio 1889, prescrive che in ogni provincia e comune si formi un esatto inventario dei beni di uso pubblico e patrimoniali. Lo stesso R. Decreto prescrive che l'inventario consista in uno stato descrittivo dei beni d'uso pubblico, e nei registri di consistenza dei beni patrimoniali immobili, colle indicazioni del luogo, della denominazione, dell'estensione, della qualità, dei connotati catastali, dei titoli di provenienza, dell'estimo, della rendita, delle servitù e dell'uso cui i beni sono addetti, distinguendo tra beni fruttiferi e beni infruttiferi; indicazioni tutte le quali corrispondono a quelle adottate nelle schede pel catalogo degli edifici monumentali. In questi edifici però, anche se noverabili tra i beni che pel loro possessore sono infruttiferi, va considerato quell'usufrutto immateriale, derivante dal loro valore storico-artistico, e ch'è il più prezioso fra quelli di cui può essere investita la società civile. Infatti, «non v'ha dubbio (opina il Consiglio di Stato), che anche gli edifici monumentali posseduti dalle province, sebbene costituiscano una proprietà che non presenta una attività materiale, una rendita viva, ma che solamente concorre alla istruzione e all'utile morale delle popolazioni, debbono essere elencati nell'inventario dei beni di uso pubblico»; obbligatorietà ancora più esplicitamente determinata dalle leggi riguardo ai comuni. Quanto all'uso pubblico della parte monumentale degli edifici che le amministrazioni provinciali e comunali hanno l'obbligo di tutelare, in difesa dei diritti della generazione presente e delle avvenire, e per rispetto alla volontà di chi li erigeva belli a decoro della patria, mi riporto al contenuto della precedente circolare sui *regolamenti edilizi municipali*. E per ciò che riguarda la catalogazione, raccomando ai signori Prefetti di informarmi come sia a tutt'oggi proceduta la compilazione degli inventari prescritti dalla legge comunale e provinciale e dal R. Decreto succitati, e di presentarmi, entro il corrente anno, proposte per concordarla e farla procedere di pari passo colla catalogazione degli edifici monumentali posseduti dalle rispettive province e comuni, in base alle norme pubblicate nel «Bollettino ufficiale» del 16 settembre 1891.

Il Ministro
P. Villari